



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **21 agosto 2020**

La pensione di vecchiaia. Quando si può andare in pensione

Breve panoramica sui requisiti degli iscritti all'INPS.

La **pensione di vecchiaia** è quella prestazione pensionistica erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonché dalla gestione separata dell'Inps **al compimento di una determinata età anagrafica** unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi.

L'accesso alla pensione di vecchiaia è regolato dall'articolo 24 commi 6 e 7 del D.L. n. 201/2011. Dopo una iniziale fase transitoria è stato fissato **a 67 anni di età, con decorrenza 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico.**

Il **requisito contributivo**, è fissato in **20 anni di anzianità contributiva.**

A queste condizioni si unisce, per i lavoratori destinatari del sistema contributivo, il requisito del cosiddetto **effetto soglia che prevede** la pensione liquidabile solo se raggiunge un importo pari ad almeno 1,5 l'assegno sociale, quindi **per il 2020 pari a 689,75 euro al mese.** La deroga a tale terza condizione avviene al raggiungimento di **71 anni di età** ed a quel punto sono sufficienti **5 anni di contribuzione effettiva.**

Ovviamente **il rapporto di lavoro dipendente deve essere risolto.**

Permangono alcune deroghe ai detti requisiti:

i lavoratori con invalidità in misura non inferiore all'80% non soggiacciono al limite d'età. Permangono pertanto i vecchi limiti di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini che però sottostanno all'aumento della speranza di vita e al meccanismo delle finestre. Ne consegue che a partire dal 1° gennaio 2019 i lavoratori dipendenti privati

(esclusi dipendenti pubblici e autonomi) devono raggiungere il requisito contributivo donne all'età di 56 anni e uomini all'età di 61 anni;

deroga anche per i lavoratori **non vedenti**, con i medesimi criteri visti sopra **che dal 1° gennaio 2019** possono andare in pensione di vecchiaia:

- donne non vedenti dalla nascita o da data antecedente l'inizio del rapporto assicurativo con 51 anni di età (*uomini 56 anni*) e 10 anni di contributi se dipendenti. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi;
- donne non vedenti dalla nascita o da data antecedente l'inizio del rapporto assicurativo con 56 anni di età (*uomini 61 anni*) e 10 anni di contributi se autonome. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 18 mesi;
- donne non vedenti da data successiva l'inizio del rapporto assicurativo con 56 anni di età (*uomini 61 anni*) e 15 anni di contributi se dipendenti. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi;
- donne non vedenti da data successiva l'inizio del rapporto assicurativo con 61 anni di età (*uomini 66 anni*) e 15 anni di contributi se autonome. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 18 mesi;

deroghe all'aumento del requisito contributivo da 15 a 20 anni, ne rimangono solo 3:

- coloro che già erano in possesso dei 15 anni al 31.12.92 e che sulla base del principio del diritto acquisito matureranno comunque il diritto all'età pensionabile;
- coloro che erano autorizzati ai versamenti volontari alla data del 31.12.92 e per i quali saranno sufficienti 15 anni di contributi;
- lavoratori dipendenti che, assicurati da almeno 25 anni, sono stati occupati per meno di 52 settimane l'anno per almeno 10 anni potranno acquisire il diritto con 15 anni di contributi.

La pensione decorre dopo un periodo di tre mesi di attesa, ed è questo il cosiddetto **effetto finestra**.